

Codice di autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero

U.S.P.P.I.

Articolo 1

La Confederazione Unione Sindacati Professionisti Pubblico-Privato Impiego - U.S.P.P.I. - con sede sociale in Roma, via Gramsci, 34, giusta l'art. 15 dello statuto depositato presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, si impegna ad adottare il seguente codice di autoregolamentazione del diritto di sciopero.

Articolo 2

L'invito all'astensione dal lavoro (sciopero) da parte della Confederazione U.S.P.P.I. sarà determinato esclusivamente da rivendicazioni di carattere giuridico-normativo-economico e dalle esigenze di tutelare gli interessi etico-morali, professionali singoli e collettivi degli iscritti e la salute dei lavoratori e di migliorarne le condizioni ambientali di lavoro.

Articolo 3

L'invito di cui all'art. 2 sarà preceduto da formale comunicazione inviata all'amministrazione da cui dipendono i lavoratori interessati allo sciopero, nonché alle autorità interessate, per i conflitti di lavoro che coinvolgano una o più amministrazioni o aziende, almeno quindici giorni prima della data stabilita per lo svolgimento dello sciopero.

In detta comunicazione saranno esposti i motivi dell'astensione dal lavoro e la durata della stessa.

Le modalità di svolgimento dello sciopero assicureranno la continuità delle prestazioni indispensabili. Saranno conseguentemente assicurati durante il periodo di sciopero i servizi essenziali per garantire lo svolgimento delle attività indispensabili di pronto intervento per la sicurezza degli impianti e degli utenti del servizio, nonché per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati.

Articolo 4

Qualora le circostanze di tempo e di luogo lo richiedano o si tratti di periodi in cui le esigenze di ordine pubblico consiglino di evitare turbative alla collettività (calamità naturali, epidemie, elezioni, ecc.), nonché nei periodi di festività nazionali (Natale, Capodanno, Pasqua, ecc.), la Confederazione Sindacale U.S.P.P.I. si impegna a sospendere e a non effettuare scioperi da parte degli iscritti.

Articolo 5

Modalità più specifiche di svolgimento dello sciopero, nonché le procedure da esperire nei conflitti di lavoro saranno indicate nei codici di autoregolamentazione del diritto di sciopero che saranno allegati agli accordi per i singoli comparti del pubblico impiego.